

N. R.G. 38/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA**

Sezione Procedure concorsuali

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Messina, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano	Presidente relatore
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo	Giudice
dott. Valerio Brecciaroli	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di:

- **Giovanni PAGANO**, (C.F: PGNGNN61A30G209R), nato a Pace del Mela (ME) il 30/01/1961, e residente in Spadafora via Antonello 11 int. 7 e
- **Rosa GAZZARA** (CF: GZZRSO63B55H519C) nata il 15.02.1963 a Rometta ivi residente in Via San Cono 193

nel procedimento R.G. n. 38/2023 RPU

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 13.07.2023 dai sigg.ri Giovanni Pagano e Rosa Gazzara, assistiti dall'Organismo di Composizione della Crisi I Diritti del Debitore Segretariato Sociale dei Comuni di Antillo e di Venetico Antillo (ME) in persona del Gestore, dott. Fabrizio Immormino;

SI OSSERVA

L'art. 268 co 1 del Decreto Legislativi 12 gennaio 2019 n. 14 prevede che "*Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*".

In via generale, devono ritenersi applicabili al procedimento di liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (sezione I- disposizioni di carattere generali alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento).

L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare, purché compatibili, le regole sul procedimento unitario di cui al Titolo III (strumenti di regolazione della crisi e insolvenza, di cui agli art. 26 e ss CCI). Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate al procedimento di sovraindebitamento, non impongono l'integrazione del contraddittorio quando la domanda di regolazione della crisi o della insolvenza provenga dal debitore, come nel caso di



specie.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale.

Dal punto di vista soggettivo, è applicabile ai debitori la procedura di liquidazione controllata, essendo essi soggettivamente inquadrabili nella definizione di consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, essendo *persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*.

Ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 2 comma I lett. c) CCII, atteso che i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altro procedimento di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Dalla narrativa dell'istanza, dalla documentazione allegata e dalla relazione particolareggiata dell'OCC risulta, altresì, che i debitori si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII: a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 183.019,51, come illustrata nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui essi dispongono è rappresentato unicamente dal valore di realizzo del bene immobile di proprietà della sig.ra Gazzara Rosa sito in Rometta (ME), via San Conio 193, a cui è stato assegnato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 110/2021 RgEs (attualmente pendente) un valore di vendita di € 64.175,00, non dispongono di altri beni mobili, non hanno disponibilità liquide, e il sig. Pagano dal 01.04.2022 risulta disoccupato e percepisce l'indennità NASPI pari a in media ad euro 880,00 mensili, mentre la sig.ra Gazzara risulta essere casalinga e non percepisce alcun reddito.

L'art. 269 CCII non contiene alcuna indicazione specifica in ordine alla documentazione che deve essere allegata alla domanda, ma al comma II dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. Deve pertanto ritenersi che il debitore sia tenuto a produrre in allegato alla domanda almeno la documentazione già prevista dall'art. 14 ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (vedi in tal senso Tribunale di Verona 20.09.2022, Tribunale di Bologna del 29.05.2023).

Pertanto appare necessario che il debitore corredi la domanda, anche in ossequio al disposto dell'art. 67 CCII comma II in materia di ristrutturazione dei debiti, con l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Nel caso in esame, a corredo della domanda, come risulta anche dalla relazione dell'OCC, è stata depositata la documentazione *ut supra* indicata.

Risulta altresì allegata alla domanda la relazione particolareggiata dell'OCC, dott. Fabrizio Immormino, contenente la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dai debitori, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, come previsto dall'art. 269 comma II.

In assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, può dichiararsi aperta la procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 270 CCII.



In ossequio al disposto dell'art. 268 comma IV CCII deve disporsi che l'intero importo dell'indennità di disoccupazione Naspi percepita dal Pagano rimanga nella sua disponibilità, in ragione dell'importo percepito (in media euro 880,00 mensili) e delle spese necessarie al mantenimento e sostentamento del nucleo familiare, come emergenti dalla relazione dell'OCC.

I ricorrenti hanno chiesto disporsi la sospensione della procedura esecutiva n. 110/2021 RgEs, pendente presso questo Tribunale (GE dott. Madia), la cui prossima vendita è fissata per il 18.07.2023.

Si osserva, sul punto, che ai sensi dell'art. 270 CCII comma V si applicano alla liquidazione controllata *l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII*.

A norma dell'art. 150 CCII, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione esecutiva individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Ne consegue che l'improseguibilità dell'esecuzione individuale, salvo diversa disposizione di legge, è un effetto automatico che discende dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata, di talché non deve essere adottato alcun provvedimento di sospensione della procedura esecutiva pendente.

Si osserva che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss), consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura purché sia trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 *“Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni*).

Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del patrimonio di Giovanni PAGANO, (C.F: PGNGNN61A30G209R), nato a Pace del Mela (ME) il 30/01/1961, e residente in Spadafora via Antonello 11 int. 7 e Rosa GAZZARA (CF: GZZRSO63B55H519C) nata il 15.02.1963 a Rometta ivi residente in Via San Cono 193.

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Claudia Giovanna Bisignano

NOMINA

Liquidatore il **dott. FABRIZIO IMMORIMO** (C.F.: MMRFRZ72R23C351W) con studio in Corso Sicilia 10, Catania.

ORDINA



Ai debitori di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori (ove non già allegato al ricorso) e, ove esercitano attività d'impresa, i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- NOTIFICHI la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai sensi dell'art. 270 comma IV CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande .
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori, ai sensi dell'art. 271 CCII comma I;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura, ai sensi dell'art. 271 comma II e III;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 273 CCII (*formazione dello stato passivo*);
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato, in ossequio all'art. 274 CCII;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti al giudice delegato una relazione sull'attività compiuta e da compiere, riferendo sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



- riferisca, con apposita relazione da depositare due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione.
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare al giudice delegato il rendiconto di gestione, ai sensi dell'art. 275 comma III e a richiedere la liquidazione del compenso.
- Chieda, una volta eseguito il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. g).

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. f).

DISPONE

Che sia lasciata, allo stato, nella disponibilità del debitore, Pagano Giovanni, l'indennità di disoccupazione percepita, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b), in considerazione della necessità di



destinarla al mantenimento del proprio nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori, anche sopravvenuti, dovranno essere messi a disposizione del Liquidatore man mano che matureranno.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14.07.2023

Il Presidente relatore
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

